

COMUNICAZIONE N. 129



PROFESSIONE GEOMETRA TECNICI&PROFESSIONE

SUPERBONUS 110% BONUS RISTRUTTURAZIONI ECOBONUS BONUS FACCIAE: ARRIVA LO STUDIO DEL NOTARIATO

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 20-2020/T dal titolo “Le detrazioni fiscali riferite agli immobili”.

“Gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati beneficiano di consistenti agevolazioni fiscali; alcune di queste agevolazioni sono risalenti al passato, altre sono di più recente introduzione”, si legge nella premessa.

Tutte le agevolazioni che verranno esaminate sono congegnate con il meccanismo della detrazione di una parte della somma spesa dal reddito delle persone fisiche e, per alcune particolari fattispecie, anche da quello di soggetti passivi Ires. Le vicende di queste detrazioni sono di rilevante interesse per il Notaio e i tecnici in sede di trasferimento dell'immobile sul quale gli interventi sono stati realizzati. In particolare, sono state esaminate le varie fattispecie agevolate, la sorte delle detrazioni negli atti a titolo oneroso e gratuito e in sede successoria con la conseguente fruibilità o meno delle stesse da parte di eredi e legatari.

Più specificamente sono oggetto dello Studio:

- le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio
- le detrazioni per il risparmio energetico
- le detrazioni per gli interventi antisismici
- le detrazioni per il rifacimento delle facciate
- le detrazioni per gli interessi passivi dei mutui.

L'AFFITTO DI CASA TROPPO ELEVATO PUO' ESSERE INDIZIO DI EVASIONE

L'affitto di casa troppo elevato può essere indizio di evasione: può scattare l'accertamento sintetico e se il contribuente dichiara che le spese sono frutto di liberalità familiari, deve fornire prove adeguate. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 14060 del 7 luglio 2020. Le spese troppo alte rispetto al reddito dichiarato fanno scattare l'accertamento sintetico e se il contribuente, per superare la presunzione di evasione, dichiara che le spese siano frutto di liberalità familiari deve provare e documentare la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi nonché l'entità degli stessi e la durata del loro possesso. Sono queste le precisazioni contenute nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 14060 del 7 luglio 2020, che si allega.

Allegato 1 (Ord. Corte di Cassazione n. 14060/2020)

IL TRASFERIMENTO DELLA CASA ALL'EX CONIUGE E' ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO

Con l'Ordinanza numero 13840 del 6 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito, che tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio beneficiano dell'esenzione. Non c'è distinzione tra atti relativi al procedimento e atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio. La sentenza fa riferimento all'esenzione stabilita dall'art.19 della L. n. 74/1987, riportata nella sentenza additiva della Corte costituzionale n.154/1999 e che riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio e operata dall'indirizzo giurisprudenziale pregresso, tra atti "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" (ai quali soltanto detto indirizzo limitava l'esenzione) e "atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio" (Cass. n. 7493/2002; Cass. n. 15231/2001).

Allegato 2 (Ord. Civile n. 13840/2020)

I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO RISCHIANO LA SOSPENSIONE SENZA LA POSTA ELETTRONICA

Con l'approvazione del Decreto Semplificazione da parte del Consiglio dei Ministri arrivano novità importanti anche per i professionisti, che possono andare incontro a sanzioni e sospensioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicare il domicilio digitale all'ordine di appartenenza.

A stabilire questa norma è l'articolo 29 del decreto, dedicato ai rapporti tra la Pubblica Amministrazione, le imprese e i professionisti. Per i professionisti inadempienti è prevista la diffida, con trenta giorni di tempo per provvedere alla richiesta, seguita dalla sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale. Con il fine di incentivare non soltanto l'uso della posta elettronica certificata (PEC), il Decreto Semplificazioni si propone di dare concreta applicazione ad alcune norme confluite nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) relative alla comunicazione non più solo della PEC ma anche del domicilio digitale al Registro delle Imprese da parte delle aziende, e agli ordini o collegi da parte dei professionisti iscritti agli albi. Il domicilio digitale, nello specifico, è un indirizzo elettronico certificato contenuto nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) a disposizione della PA e dei gestori di pubblici servizi.

SUPERBONUS: LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il super ecobonus al 110% è stato introdotto dal Decreto Rilancio allo scopo di favorire e agevolare, gli interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture (colonnine) per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Super ecobonus prevede un'aliquota di detrazione al 110% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Le misure si aggiungono a quelle già previste dalle normative, come l'ecobonus «tradizionale», il bonus facciate, il sisma bonus.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in 5 quote annuali di pari importo.

Per spiegare le nuove regola, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida (allegata alla presente) allo scopo di fornire una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio.

Il testo rimanda comunque, per alcuni particolari non di poco conto (per esempio per la «congruità delle spese sostenute» in relazione agli interventi agevolati) ai previsti decreti ministeriali non ancora emanati.

Le nuove disposizioni consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese per gli interventi di efficientamento energetico e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all'85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio,
- riduzione del rischio sismico (sisma bonus),
- riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus «tradizionale»).

SUPERBONUS: RIENTRANO ANCHE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA

Sono detraibili al 110% tutti i lavori, anche se di manutenzione ordinaria e straordinaria, collegati all'intervento trainante che accede al superbonus 110%.

A specificarlo è l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 224/2020 a seguito della richiesta di un contribuente che chiedeva se potessero essere agevolati con gli interventi antisismici anche gli interventi minori correlati. L'Agenzia delle Entrate ritiene che rientrino gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al completamento dell'opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico del condominio del quale fa parte l'immobile. Secondo le Entrate, infatti, anche per il superbonus 110% vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.

La detrazione al 110%, quindi, spetta, nei limiti previsti, anche in relazione alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell'opera, come il rifacimento dell'intonaco di fondo, di quello di finitura della tinteggiatura e dei decori.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito lo stesso principio, riferendolo al sismabonus, nella risoluzione 147/2017.

L'Agenzia, infatti, aveva sottolineato che nell'ambito di lavori per il miglioramento sismico (che usufruiscono del bonus maggiorato al 70-80%) possano rientrare anche gli interventi di manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) necessari per il completamento dell'opera nel suo complesso.

APPROVATO IL DECRETO PER LA RILEVAZIONE DEL GAS RADON NEGLI EDIFICI: GEOMETRI, INGEGNERI, ARCHITETTI DELEGATI AGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO

Anche l'Italia ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione al gas Radon, ed ha unificato tutte le direttive europee in materia di radioprotezione. Il decreto, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Una delle principali novità del decreto approvato è che l'esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere una delle seguenti abilitazioni:

- a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra;
- b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
- c) abilitazione all'esercizio della professione di architetto;

Oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) l'esperto in interventi di risanamento da radon deve aver partecipato a corsi specifici di formazione e aggiornamento universitari, di enti pubblici o di associazioni o ordini professionali sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici della durata di almeno 20 ore.

Un risultato meraviglioso che corona degnamente e in via definitiva lo straordinario e lungimirante impegno dell'Associazione Donne Geometra nel campo della Salubrità dell'Edificio a vantaggio della Categoria tutta, che ha investito da anni nella ricerca della salubrità in edilizia, unitamente ai docenti di Università Scientifiche e della Salute e le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale e professionisti qualificati, ed ha già attivato i Corsi specifici per operare nella mitigazione del Gas Radon. Sono stati già organizzati Corsi e qualificati tecnici per essere attivi sul territorio in linea al decreto appena licenziato e le materie per formare i tecnici.

I corsi vengono svolti online con i docenti in aula, con i quali affrontare le specifiche attività di rilevamento e di cantiere per le azioni di bonifica richieste. Si fa presente che quasi tutto il territorio italiano è radioattivo e l'Italia è il 9° Paese al mondo più esposto. Il gas radon presente negli edifici rappresenta la seconda causa di morte per cancro del polmone dopo il fumo.

I Collegi interessati ad avere informazioni e attivare i Corsi possono scrivere a: info@tecnicieprofessione.it

Un'altra novità del decreto riguarda il livello di riferimento previsto di concentrazione, che dovrà essere da ora in avanti inferiore a **300 Bq/m³** sia nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni. L'attuale DECRETO LEGISLATIVO del 26 maggio 2000, n. 241 riferito ai soli luoghi di lavoro, prevedeva una concentrazione massima di **500 Bq/m³**.

Per le nuove costruzioni secondo le disposizioni del Decreto dal 2024 già in fase di progettazione occorrerà tener conto di un livello di concentrazione sotto i 200 Bq/m³.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Allegati:

- 1) **Ord. Civile Num. 14060/2020**
- 2) **Ord. Civile Num. 13840/2020**

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14060 Anno 2020
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO
Data pubblicazione: 07/07/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 1832-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

CUCCHI ARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato
LUISA GOBBI, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONE
PALTRICCIA;

- *controricorrente* -

1348
20

avverso la sentenza n. 3203/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la contribuente Cucchi Arianna impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, a seguito di indagini bancarie, per l'anno d'imposta 2009, recuperava a tassazione una maggiore IRPEF per redditi non dichiarati pari a circa 145mila euro di cui circa 143mila a titolo di redditi diversi e circa 2mila per redditi di lavoro dipendente, dal momento che l'Ufficio aveva accertato che la contribuente aveva corrisposto per l'abitazione personale un canone di locazione superiore al reddito dichiarato, aveva acquistato azioni, un fabbricato per 250mila euro ed era titolare di conti correnti bancari intensamente movimentati;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso ritenendo l'avviso di accertamento in questione adeguatamente motivato;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente rilevando che «è documentato il rapporto di convivenza della Cucchi con tale Marconi il quale è stato accertato avesse, per l'anno di riferimento, grosse disponibilità di cui è plausibile abbia inteso far beneficiare anche la compagna» e ritenendo che «la pretesa tributaria de qua poggia su di un equivoco di fondo, laddove si è inteso imputare alla Cucchi un reddito non prodotto da lei ma dal

convivente, il quale ha verosimilmente intestato sui conti intestati alla compagna il frutto degli illeciti commessi ai danni della società che amministrava. Orbene, se è certamente censurabile l'atteggiamento di chi si sia prestato a tali dinamiche, l'Ufficio avrebbe confuso il ruolo della Cucchi, che non ha voluto rinunciare ad indubbe convenienze, con quello del convivente che, invece, ha direttamente ed attivamente agito per il loro conseguimento»;

che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre la contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto le singole affermazioni contenute nella sentenza della CTR sono apodittiche e irrazionali;

considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727-2729 c.c. in quanto anche ad ammettere che i versamenti alla Cucchi siano di provenienza del Marconi la CTR erra laddove ritiene che tali somme siano prive di rilevanza ai fini dell'imposizione fiscale;

considerato che con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la sentenza della CTR

nel suo complesso contiene una motivazione meramente apparente;

considerato che il primo ed il terzo motivo, per la loro omogeneità e per la loro stretta connessione logica e giuridica, possono essere trattati congiuntamente;

considerato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

considerato che, alla luce di suddetto principio, il primo e il terzo motivo di impugnazione sono infondati in quanto una motivazione sia pure estremamente stringata e di non facile comprensione è presente e consiste sostanzialmente nell'affermazione che i redditi della Cucchi non sarebbero soggetti ad imposizione fiscale in quanto provenienti dal suo convivente;

considerato invece, quanto al secondo motivo, che esso è fondato in quanto secondo questa Corte:

la mera "prassi familiare" di erogazione di liberalità da parte dei genitori a favore dei figli costituisce un fatto solo

probabile e, quindi, non integra un fatto notorio (nella specie, relativa ad accertamento IRPEF, la Cassazione ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto la gratuità della cessione di una quota di società da parte del padre alla figlia argomentando solo dal rapporto di parentela tra i titolari del rapporto: Cass. n. 14063 del 2014);

in tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica (Cass. n. 7757 del 2018; Cass. n. 1510 del 2017);

in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973,(applicabile "ratione temporis"), la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi (nella specie, da parte della madre, titolare di maggiore capacità economica), ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente (nella specie, il figlio) interessato dall'accertamento (Cass. n. 1332 del 2016);

il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili (Cass. 3 maggio 2018, n. 10480), senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 (consistente nel fatto che i "dati" e gli "elementi" acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38-41, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55 per l'IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050);

considerato che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha considerato che, una volta rilevato che i redditi della contribuente provenivano dal di lei convivente sarebbe comunque spettato a lei la dimostrazione che tali redditi non fossero suscettibili di imposizione fiscale, non essendo stato neppure da lei allegato che su tali redditi erano state già pagate le imposte o che per qualsiasi altro motivo tali imposte non avrebbero dovute essere pagate;

ritenuti pertanto infondati il primo ed il terzo motivo di impugnazione e fondato il secondo, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,

in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.


P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di impugnazione, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

Il Presidente

Mauro Mocci



DEPOSITO IN CANCELLERIA

7 LUG. 2020



Il Procuratore Generale
Luigi PASQUALETTI



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Civile Ord. Sez. 5 Num. 13840 Anno 2020
 Presidente: DE MASI ORONZO
 Relatore: MONDINI ANTONIO
 Data pubblicazione: 06/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso 1626-2014 proposto da:

FRANCO GIOSUE', elettivamente domiciliato in ROMA,
 PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato
 FRANCESCO MARIA SALERNO, rappresentato e difeso
 dall'avvocato GIOVANNI FERRAU';

l

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO-
 STATO, che lo rappresenta e difende;


- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 188/2013 della
 COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il

2020
1038

29/05/2013;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di
consiglio del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that starts from the left and ends with a small loop on the right.

Premesso:

1. a seguito di separazione giudiziale dalla moglie, Giosuè Franco promuoveva un'azione per la divisione dell'unità immobiliare comune destinata ad abitazione familiare, in esito al quale, con sentenza del tribunale di Catania n.1742/2004, l'unità era attribuita per intero alla convenuta a fronte di conguaglio per €450.914,00. L'Agenzia delle Entrate, in relazione alla registrazione della sentenza, notificava al Franco avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta proporzionale di registro. Il contribuente impugnava l'avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Catania. La commissione accoglieva il ricorso ritenendo dovuta l'imposta fissa. L'Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR della Sicilia, sul motivo che *"l'art.8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86 e dell'art.57 stesso d.P.R. statuisce l'applicazione dell'imposta fissa per le attribuzione di beni patrimoniali derivati dallo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; nel caso che occupa, però, oltre a tale attribuzione, la sentenza in oggetto stabilisce una divisione ed un conguaglio per la somma di € 450.914,00 ... e pertanto tale trasferimento sconta l'imposta normale proporzionale e non fissa"*. Il motivo di appello veniva integralmente recepito dalla CTR che, con sentenza 188 del 29 maggio 2013, riformava la decisione di primo grado dichiarando l'avviso di liquidazione legittimo;

2. contro questa sentenza il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, illustrato con memoria e opposto dalla Agenzia, con il quale lamenta che la CTR ha falsamente applicato l'art.8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'art. 57 stesso d.P.R. e l'art. 19 L. n. 74/1987;

considerato che:

1. è circostanza pacifica in fatto che la sentenza del Tribunale di Catania n.1742/2004 che ha disposto il trasferimento a favore della moglie del contribuente della metà della casa coniugale a fronte di conguaglio, segue ad un giudizio di separazione in cui i coniugi non avevano trovato un accordo per la divisione di quell'immobile comune. Questa Corte, con sentenza n. 3110, depositata il 17 febbraio 2016, ha statuito, con riferimento agli accordi di divisione ma con ragionamento suscettivo di essere esteso, mutatis mutandis, anche alle sentenze di divisione rese necessarie dal mancato raggiungimento di

accordi, che l'esenzione stabilita dall'art.19 della L. n. 74/1987, nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n.154/1999, riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza potersi ulteriormente giustificare la distinzione, operata dall'indirizzo giurisprudenziale pregresso, tra atti "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" (ai quali soltanto detto indirizzo limitava l'esenzione) e "atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio" (Cass. n. 7493/2002; Cass. n. 15231/2001);

2. il ricorso deve essere accolto;

3. le spese dell'intero giudizio sono compensate in ragione del fatto che l'insegnamento giurisprudenziale qui seguito, si è formato dopo la proposizione del ricorso;

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente;

compensa le spese.

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2020.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale